



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

120ª Seduta pubblica – Mercoledì 13 dicembre 2023

Deliberazione n. 143

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI VENTURINI E BOZZA RELATIVO A “*LA REGIONE SI ATTIVI APPROVANDO URGENTI AZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE COLPITE DALL’INFLUENZA AVIARIA*” IN OCCASIONE DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “*BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026*”.
(Progetto di legge n. 232)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che a seguito di nuovi episodi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sierotipo H5 vengono segnalate le gravi difficoltà in cui vengono a trovarsi gli allevamenti avicoli con particolare riferimento a quelli ad alta densità territoriale nei territori della provincia di Verona e Padova;

CONSIDERATO che in tali casi la procedura prevede l’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza: infatti secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 9 del 25 gennaio 2010, in presenza di focolai di HPAI viene istituita una zona di protezione ed una di sorveglianza secondo i criteri indicati nell’articolo stesso con le seguenti caratteristiche:

- a) zona di protezione con un raggio minimo di 3 km intorno all’azienda;
- b) zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 km intorno all’azienda, comprendente la zona di protezione;

RILEVATO che il Regolamento CE 2020/687 recante misure volte alla prevenzione e controllo delle malattie infettive animali, compresa la influenza aviaria, in tutti gli Stati membri prevede in particolare, agli articoli 39 (e Allegato X) e art. 55 (e Allegato XI) i periodi di durata minima delle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai di malattie come la aviaria con durata complessiva per le zone istituite attorno a ciascun focolaio di 30 gg.;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 con il quale sono state dettate le modalità applicative per la gestione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli; peraltro tali disposizioni comportano ulteriori oneri a carico degli allevatori, con importanti ricadute economiche, che aggravano ulteriormente la già difficile situazione degli allevamenti, duramente provati dal ripetersi di ondate di

influenza aviaria con allarmante periodicità; basti pensare alla obbligatoria previsione di appositi locali come zona filtro nel passaggio fra le aree, nonché l'obbligo di predisporre singole pulcinaie per ogni capannone, aumentando così i costi vivi;

VALUTATO CHE l'avvio delle procedure per il risarcimento agli allevatori e lo stanziamento dei relativi fondi è rimesso alla competenza dello Stato che può chiedere di accedere ai previsti finanziamenti dell'Unione europea; la Commissione europea, in relazione a tali eventualità, ha ritenuto che l'influenza aviaria sia una malattia di interesse per le pubbliche autorità e che sia consentito approvare misure di compensazione a titolo di indennizzo per la mancata produzione di reddito, assicurando che non vi sia compensazione eccessiva cumulando i diversi aiuti comunitari, nazionali o regionali, in applicazione della deroga espressamente prevista dall'art. 107, comma 3, lett. c) del Trattato UE;

RICHIAMATO l'art. 2 lettera c bis della LR 7 marzo 1985 n. 25 che prevede sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali;

RICHIAMATI altresì la L. 2 giugno 1988 n. 218 e il relativo decreto ministeriale attuativo del 20 luglio 1989 il cui combinato disposto prevede che per la determinazione dei valori di mercato dei capi abbattuti ai fini del ristoro del danno diretto, in mancanza di indicazione da parte di ISMEA o dei bollettini camerati dei prezzi, si faccia riferimento al valore di mercato da quantificarsi a cura di una apposita Commissione nominata dalla Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 25 febbraio 2022 di nomina della Commissione per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti;

RILEVATO che appare necessario quantificare l'importo del danno diretto a seguito dell'abbattimento dei capi integrando i valori tabellari riconosciuti dal Ministero, in base a coerenti valori di mercato; ad esempio il valore di oche ed anatre, volatili anch'essi soggetti ad abbattimento in caso di allevamento collocato all'interno del perimetro di km. 3 della zona di infezione e quindi in zona di protezione, è assai più elevato del valore dei pulcini di gallina/tacchino e presenta maggiori costi vivi per l'allevamento; per tali capi abbattuti a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria pertanto il danno è ingente in quanto gli stessi erano stati allevati in prospettiva di essere ceduti alla ristorazione per le festività natalizie facendo così venir meno anche la possibilità di commercializzare gli stessi per tale finalità;

tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- 1) ad attivarsi presso il Governo, al fine di individuare e condividere misure di aiuto a favore degli allevamenti avicoli colpiti dall'insorgenza di influenza aviaria quali a titolo esemplificativo:
 - a) la previsione di finanziamenti a tasso agevolato per poter accedere ai fondi necessari a coprire le spese e i costi gestionali degli allevamenti durante il periodo di fermo;

- b) l'anticipo di liquidità da parte degli istituti bancari in attesa della liquidazione dei danni indiretti con credito garantito dallo Stato;
- c) la previsione di idonee forme di garanzia del credito assumendo opportune intese con gli istituti di credito al fine di ottenere la disponibilità a una sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti dagli avicoltori;
- 2) ad attivarsi nei confronti del Governo al fine di introdurre misure di aiuto per consentire la riconversione delle attività degli allevamenti avicoli verso altre attività del settore primario;
- 3) ad attivarsi verso il Governo affinché sia avviata quanto prima, previo rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Unione Europea, una campagna vaccinale per l'influenza aviaria nelle zone ad alto rischio per questa epizootia;
- 4) a prevedere nel territorio regionale una adeguata rete di impianti di smaltimento delle carcasse idonea ad evitare una movimentazione con lunghi trasporti, contenendo così il rischio della diffusione dell'epidemia;
- 5) ad assicurare una adeguata interlocuzione con l'Associazione Veneta Avicoltori, che rappresenta larga parte delle imprese avicole della Regione Veneto, coinvolgendo la stessa nelle varie fasi procedurali al fine di dare adeguata informazione per suo tramite agli allevatori delle varie misure prese e da intraprendere, dando così un concreto segnale di vicinanza ad un settore particolarmente colpito.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 41
Voti favorevoli n. 41

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti